



## *Comune di Foggia*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Procedura numero: **1640**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **51** del 23 novembre 2021

Numero del Registro generale delle determinazioni: **1478**

**Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato. C.I.G. 7006616A6D. Presa d'atto della Sentenza del Consiglio di Stato Sezione quinta pubblicata in data 25/10/2021 n. 7157/2021 reg.prov.coll n. 9915/2019 reg.ric. finalizzata alla stipula del contratto**

*Servizio - CONTRATTI E APPALTI*

Ufficio: *CONTRATTI ED APPALTI*

Responsabile del Procedimento: *Dott. Carlo Dicesare*

Estensore: *Ing. Antonello De Stasio*

**Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato. C.I.G. 7006616A6D. Presa d'atto della Sentenza del Consiglio di Stato Sezione quinta pubblicata in data 25/10/2021 n. 7157/2021 reg.prov.coll n. 9915/2019 reg.ric. finalizzata alla stipula del contratto**

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro \_\_\_\_\_ sul bilancio \_\_\_\_\_ capitolo ad oggetto:

---

Foggia \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che la presente determinazione in data \_\_\_\_\_ viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA**

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato. C.I.G. 7006616A6D. **Preso d'atto della Sentenza del Consiglio di Stato Sezione quinta pubblicata in data 25/10/2021 n. 7157/2021 reg.prov.coll n. 9915/2019 reg.ric. finalizzata alla stipula del contratto**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- l'amministrazione Comunale detiene le competenze relative al Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato, del servizio di pulizia e guardiana dei bagni pubblici di pertinenza comunale ubicati nel piazzale del santuario incoronata, mercato c.e.p., mercato di via manzoni e villa comunale servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici di pertinenza comunale, ubicati sul territorio cittadino.
- originariamente nelle competenze del servizio economato con nota del Sig. Sindaco in data 23 marzo 2017 detto servizio veniva attratto a quelle del Servizio Lavori Pubblici, passaggio completatosi con le consegne avvenute tra il RUP individuato geom. Pietradura ed il dipendente dei Servizi finanziari rag. Alfonso Croce precedentemente responsabile.

### RITENUTO nell'ottica:

- della razionalizzazione delle competenze fra i vari servizi della amministrazione e della efficacia della azione amministrativa resasi altresì necessaria per l'esiguo numero di personale in servizio;
  - del principio di rotazione delle competenze quale strumento per la prevenzione della corruzione e consolidamento della trasparenza amministrativa
  - nella considerazione che le procedure di lavoro da eseguirsi non attengono in maniera specifica a competenze tecnico-professionali riconducibili specificatamente ad esperti geometri e/o tecnici in generale;
- ricollocare le competenze di cui alle attività in premessa, nell'alveo dell'Area Finanziaria - Servizio Economato

**PRESO ATTO che**, in riferimento al servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato rendere che:

- con determinazione dirigenziale n. 70/2017 veniva approvato il progetto relativo al servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato, per un importo complessivo di € 3.504.000,00 comprensivo dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza e di interventi straordinari per il triennio 2017/2020, demandando al Servizio Contratti e Appalti l'attivazione delle procedure di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 214/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la documentazione procedimentale costituita dal Bando e dal relativo Disciplinare di Gara, e si stabiliva di affidare il suddetto servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 lett.b), del medesimo decreto;
- il bando di gara veniva pubblicato nelle forme di legge mediante affissione all'Albo Pretorio dal 25 maggio 2017 al 9 giugno 2017, sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sui giornali e sul sito istituzionale del Comune di Foggia, stabilendo il pubblico incanto per il giorno 11 gennaio 2017, alle ore 10,00 da svolgersi in conformità delle norme, condizioni, modalità, obblighi e termini contenuti e richiamati nel bando di gara innanzi citato, con l'avvertenza che i plichi, contenenti l'offerta ed i relativi documenti di rito, richiesti per l'ammissione alla gara, dovevano pervenire all'Amministrazione Comunale entro le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2017;
- che durante la fase di pubblicazione degli atti di gara venivano pubblicati sul sito dell'amministrazione trasparente dell'Ente i seguenti chiarimenti al seguente indirizzo:  
[https://www.coordinamentoareatecnica.it/?archiveResults=y&type=ga&id\\_office&dp\\_dal\\_dd&dp\\_dal\\_mm&dp\\_dal\\_yy&dp\\_al\\_dd&dp\\_al\\_mm&dp\\_al\\_yy&ds\\_dal\\_dd&ds\\_dal\\_mm&ds\\_dal\\_yy&ds\\_al\\_dd&ds\\_al\\_mm&ds\\_al\\_yy&itemId=181](https://www.coordinamentoareatecnica.it/?archiveResults=y&type=ga&id_office&dp_dal_dd&dp_dal_mm&dp_dal_yy&dp_al_dd&dp_al_mm&dp_al_yy&ds_dal_dd&ds_dal_mm&ds_dal_yy&ds_al_dd&ds_al_mm&ds_al_yy&itemId=181)

#### 1. Chiarimento n. 1 a firma del Dott. Festa del 31.05.2017 che recitava testualmente:

Con riferimento all'appalto in oggetto, si chiarisce quanto in appresso:

i requisiti  minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, sono dettagliatamente precisati all'art. 11, punti 1), 2), 3), e 4) del disciplinare di gara;

la  dichiarazione di cui all'art. 13, punto 2, lettera C) del disciplinare di gara, è da riferirsi al requisito di cui all'art. 11, punto 1, lettera b), per cui va dichiarato di appartenere almeno alla fascia di classificazione "h" di cui all'art. 3 del D.M. 274/97 (da euro 4.131.655,00 fino ad euro 6.197.483,00);

la  dichiarazione di cui all'art. 13, punto 2, lettera B), del disciplinare di gara, trattasi di mero refuso, per cui non va dichiarata.

#### 2. Chiarimento n. 2

Si forniscono i chiarimenti in merito alle domande poste dalle ditte concorrenti

1)"Art.7-Interruzione del servizio per sostituzione straordinaria o a carattere eccezionale del CSA."

In tale articolo si chiede :preventivo dovrà contenere il dettaglio della spesa calcolata sulla base del costo orario straordinario defalcata della minore spesa corrispondente agli interventi non effettuati nel periodo di interruzione del servizio."

Si chiede di chiarire la modalità di calcolo del preventivo a seguito riattivazione della prestazione.

Risposta:

Trattasi di refuso; si sostituisce il periodo come di seguito:

“ Il dettaglio della spesa calcolata sulla base dell'intervento richiesto che sarà effettuato dopo l'approvazione del preventivo di volta in volta formulato”

2) Incongruità tra indicazione del prezzo posto a base di gara e monte ore indicato per esecuzione del servizio:

all'art.5 si indica importo posto a base di gara euro 886.885,00=importo annuale del servizio di pulizia,

all'art.11 CSA il monte ore per l'espletamento del servizio ritenuto adeguato, considerato una produttività media ,per effettuare le prestazioni indicate nel presente capitolato speciale d'appalto è pari a n.116.100h/anno ,che sarà diviso nelle prestazioni mensile, bimestrale e della potatura per mesi.

Dal rapporto IBA/monte ore annuo ne deriva un costo orario pari a euro7,64(886.500:116.100=euro7,635)costo orario fuori dalle tabelle Fise di riferimento e in contrasto netto con la normativa vigente art.97 comma 5 lettera d) Dlgs 50/20016.

Si consideri che solo un secondo livello ha in costo orario pari ad euro 15.84 e pertanto l'IBA(importo posto a base di gara)risulta incongruo rispetto ai euro 7.64 costo orario generato dalla considerazione del monte ore indicato in capitolato.

Si chiede pertanto di chiarire quale debba essere il monte ore ritenuto adeguato dalla SA attesa l'incongruità dell'IBA rispetto al monte ore indicato all'art.11

Risposta:

Il monte ore indicativo e ritenuto adeguato dalla Stazione Appaltante è pari a minimo 50.000 ore annue.

3)“Art. 20 CSA-Personale CSA dispone” .....il personale dovrà essere fisso e pertanto non potrà in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza averne data idonea comunicazione alla stazione appaltante a aver avuto da questa l'autorizzazione.....”

Trattandosi invero di assetto organizzativo proprio dell'impresa è corretto ritenere siffatto ultimo periodo quale refuso?

Risposta:

Trattasi di refuso

4)“Art.21CSA-schema organizzativo della forza complessiva dispone:” .....la stazione Appaltante assegnerà l'orario di servizio per edificio base ai mq. delle strutture, non superando le ore stabilite dal CSA....”

Trattandosi invero di assetto organizzativo proprio dell'impresa è corretto ritenere siffatto periodo un refuso?

Risposta:

Trattasi di refuso.

5)“Art. 29CSA-interventi straordinari dispone” ..... per gli interventi straordinari sono a carico del soggetto aggiudicatario le spese relativi ai prodotti ,attrezzature e macchine, scavatore, occorrenti per la corretta esecuzione del servizio, trasporto di materiale vario, nonché lo smaltimento dei rifiuti (compresi quelli propri).L'orario di servizio per l'intervento straordinario inizia dal posto di lavoro dove deve essere eseguito l'intervento. Gli interventi preindicati possono essere richiesti qualsiasi giorno della settimana, compresa la domenica o altro giorno festivo, senza che ciò comporti un aumento della fattura appaltante.

Trattandosi di interventi di carattere straordinario, ovvio che la tariffa oraria sarà differente a quella indicata quale monte ore per interventi a carattere ordinario, detto ciò si chiede di chiarire se all'interno dell'offerta economica debba essere indicata una voce “costo orario per interventi straordinari ” a latere non concorrente all'attribuzione del punteggio per la parte economica, nella quale pertanto vanno quantificati anche i costi diretti ed indiretti che l'impresa sopporterà per l'esecuzione della prestazione straordinaria.

Risposta:

Si rimanda a quanto riscontrato al punto 1, quindi il preventivo per lavori straordinari sarà formulato di volta in volta e sottoposto ad autorizzazione.

6)“Art.51CSA Previsioni meteorologiche dispone:” .....A causa di pioggia ,neve,la stazione appaltante ,comunicherà trenta minuti prima del inizio del servizio al Responsabile della ditta aggiudicataria la sospensione del servizio ,e sarà facoltà del Responsabile del Comune comunicare entro il mese in corso il recupero in base alle esigenze.

E' corretto ritenere pioggia un refuso e che pertanto gli interventi atmosferici debbano essere significativi e tali da impedire l'esecuzione della prestazione?

Risposta:

Corretta l'interpretazione

7) i materiali di consumo, carta igienica, sapone e asciugamani in carta, devono essere forniti dalla ditta aggiudicataria?

RISPOSTA:

La fornitura non è a carico della ditta aggiudicataria.

8) Tra i requisiti richiesti per la partecipazione viene indicato il possesso della certificazione SOA per la categoria OS24. Vogliate chiarire se trattasi di refuso.

Risposta:

Non si tratta di refuso . E' richiesta l'attestazione SOA OS24 Classifica II°

9) In merito al requisito di iscrizione nella fascia di classificazione “h” delle imprese di pulizia , chiediamo se il requisito può essere frazionato in caso di RTI e in quale misura.

Risposta:

E' consentito: Capogruppo misura minima 40% e mandanti Misura minima 20%.

10) Con riferimento al requisito di avere un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell'appalto riferito agli esercizi finanziari 2013-2014-2015 non inferiore a 1.000.000,00 chiediamo se ai fini del raggiungimento dell'importo annuo richiesto può/deve essere incluso sia il fatturato relativo al servizio di pulizia che quello riferito alla manutenzione del verde.

Risposta:

Trattandosi di preminente attività di pulizia il requisito è richiesto quale attività di pulizia. Per la manutenzione del verde la stessa può essere calcolata ma nella misura massima del 20%, ovvero € 200.000,00

11) In merito a quanto precisato all'art 15 del disciplinare relativamente alla documentazione non in regola con la legge sul bollo, chiediamo gentilmente di precisare, in quanto non indicato, se qualcuno dei documenti richiesti va presentato in bollo.

Risposta:

Solo l'offerta economica va presentata in bollo

12) Con riferimento al punto 11 , punto 2 lett. c) del disciplinare si chiede conferma che nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, il requisito ivi indicato deve essere posseduto dal consorzio.

Risposta :

Si conferma il requisito deve essere posseduto dal consorzio di cooperative.

13) Non risultano visualizzabili i files denominati “AllegatoB” e “Allegato F” presenti nella documentazione di gara.

Risposta: Da una verifica effettuata i files sono perfettamente visualizzabili

### **3. Chiarimento n. 3 del 22.6.2017 a firma del Dirigente del Servizio Contratti**

#### **AVVISO DI CHIARIMENTI**

Con riferimento all'appalto in oggetto, si chiarisce quanto in appresso:

- Le unità attualmente addette al servizio di pulizia sono n.45;
- Il monte ore settimanale per ciascuna unità e relativi livelli sono riportati nell'allegato.
- La tipologia di contratto da applicare ai dipendenti è: MULTISERVIZI

### **4. Chiarimento n. 4 del 22.6.2017 a firma del Il Responsabile del Procedimento Geom. M. Pietradura**

#### **AVVISO DI SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO E**

*Si comunica che l'allegato E facente parte della documentazione di gara è stato sostituito integralmente avendo riscontrato errori. L'Allegato E è scaricabile dal sito istituzionale nel link del bando di gara*

- con determinazione dirigenziale n.643/2017 veniva nominata la commissione di gara;
- per improrogabili esigenze istituzionali dei componenti la commissione di gara la seduta pubblica veniva differita alle ore 16,00 del 4 luglio 2017;
- nelle sedute del 4, 13 e 18 e 25 luglio la commissione espletava la procedura di gara, ma successivamente alla chiusura della seduta pubblica del 25 luglio riscontrava un errore nell'attribuzione del punteggio delle offerte economiche e procedeva quindi al riesame di tutte le offerte;
- il Presidente riteneva necessaria la riconvocazione della commissione in seduta pubblica procedendo pertanto alla convocazione delle ditte partecipanti con nota prot. 75374 inviata a mezzo posta certificata il 25/07/2017;
- con verbale del 27/07/2017 disponeva definitivamente l'esclusione dell'ATI La Lucentezza + Pulitori e Affini;
- con nota prot. n. 76733 del 28/07/2017, a firma del Presidente della Commissione di gara, veniva formalmente comunicata l'esclusione dell'A.T.I. La Lucentezza/ Pulitori affini;
- avverso l'esclusione l'A.T.I. suddetta promuoveva ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia sede di Bari impugnando l'aggiudicazione definitiva disposta con determina dirigenziale R.G. n. 828/2017 in favore della società cooperativa di produzione e lavoro Tre Fiammelle;
- il Tribunale Amministrativo della Puglia sede di Bari, con sentenza 330/2018 del 8 marzo 2018, accoglieva il ricorso principale, annullando l'esclusione della ricorrente dalla gara e la successiva aggiudicazione definitiva in favore della cooperativa Tre Fiammelle;
- avverso tale sentenza la Soc. Coop. Tre Fiammelle proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n° 6015/2018 del 19.07.2018, pubblicata il 20 Ottobre 2018, respingeva l'appello promosso dalla cooperativa Tre Fiammelle confermando sostanzialmente la sentenza del TAR Puglia n°330/2018 ed incidentalmente il Consiglio di Stato precisava che, in ordine ed eventuali dubbi e rilievi, circa l'adeguatezza e sostenibilità dell'offerta in ragione di costi inferiori ai parametri orientativi tabellari, non si poteva comunque disporre l'automatica esclusione dell'offerta ma solo aprire nel contraddittorio delle parti un sub- procedimento di anomalia rimesso alla esclusiva delibazione della stazione appaltante, al fine di valutare l'effettività delle specifiche agevolazioni di cui avrebbe potuto godere la concorrente (ATI);
- con determina del 2/11/2018 n. 1287 il Dirigente del Servizio appalti e contratti disponeva prendersi atto della sentenza del Consiglio di Stato n.6015/2018;
- con pec del 6/11/2018 il RUP notificava agli operatori economici offerenti la determina dirigenziale n. 1287/2018 e contestualmente convocava la nuova seduta pubblica di gara;
- nella seduta del 13 novembre 2018, la Commissione prendeva atto della sentenza n. 6015/18 resa nel ricorso 3095 del 2018, formulava la nuova graduatoria che vedeva al primo posto l'ATI La Lucentezza/Pulitori e Affini e contestualmente rimetteva gli atti al RUP per la valutazione della congruità dell'offerta, a norma dell'art. 97 del Codice in applicazione di quanto disposto dal Consiglio di Stato nell'anzidetta Sentenza;
- il R.U.P. richiedeva, a norma dell'art. 97, comma 5, del Codice e della Linea guida A.N.AC n. 3 (punto 5.3), tramite PEC, le giustificazioni che venivano rimesse dall'ATI La Lucentezza/Pulitori e Affini in data 7 gennaio 2019;
- il R.U.P. evidenziava la difficoltà di valutazione delle giustificazioni prodotte e riteneva di avvalersi del supporto specialistico individuato nella dott.ssa Gina Maria Locurcio consulente del lavoro (designato con Determinazione dirigenziale n. 317/2019) al fine di esaminare gli aspetti relativi al costo della manodopera e di stilare pertanto una relazione dettagliata in ordine alla congruità e sostenibilità dell'offerta derivante soprattutto dal rispetto delle tabelle ministeriali di competenza;
- in data 14 marzo 2019, il R.U.P. con nota prot. 32611 di pari data, partecipava la relazione di verifica di congruità congiuntamente alla relazione del supporto specialistico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 18.03.2019, nelle more della esplicazione delle procedure necessarie, stante la necessità di garantire il servizio, veniva effettuata la revoca della determinazione dirigenziale n. 1898 e contestuale proroga del contratto e impegno di spesa per i lavori di pulizia ordinaria, bimestrale, semestrale, annuali, negli Uffici Comunali, nelle Scuole Comunali dell'Infanzia e nelle Scuole Elementari Statali, alla Cooperativa Tre Fiammelle sita in Foggia alla Via Salnitro, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019 e, comunque, fino alla definizione del contratto - CIG: 53590804B7.-
- in data 28 marzo 2019, a seguito dell'avvenuto deposito della relazione di verifica di congruità congiuntamente alla relazione del supporto specialistico il Presidente di gara convocava seduta pubblica per il giorno 2 aprile 2019, alle ore 16,00;
- le suddette relazioni venivano partecipate all'ATI La Lucentezza e all'Avvocato Valla difensore della predetta ATI in data 29 Marzo 2019.

- la Commissione, nominata dal Dirigente dell'Area Tecnica, con determinazione dirigenziale n. 643/2017, procedeva all'espletamento delle operazioni di gara nelle sedute tenutesi nei giorni 13 novembre 2018 e 2 aprile 2019, redigendo appositi verbali.
- con Determinazione Dirigenziale n. 539 del 11.04.2019 veniva effettuata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in epigrafe emarginato alla società cooperativa di produzione e lavoro Tre Fiammelle, con sede legale in Foggia.
- avverso alla suddetta determinazione dirigenziale, veniva proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da parte della Lucentezza s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Valla.
- il TAR PUGLIA, con sentenza n. 509/2019, respingeva il ricorso incidentale proposto dalla Soc. Cop. Tre Fiammelle ed accolto il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti proposti dalla Lucentezza s.r.l., riportando altresì testualmente la dicitura "La domanda di subentro nell'affidamento, formulata dalla ricorrente, è inammissibile in considerazione della circostanza – pacificamente emersa nel corso della discussione finale – che non è stato stipulato alcun contratto di appalto."
- con nota prot. 120026 del 29.10.2019, si chiedeva al Servizio Avvocatura, giusta procedura da porre in essere in ordine alla ripresa e conclusione del procedimento amministrativo, ivi compresa la eventuale necessità di ricostituzione della Commissione; tutto ciò anche alla luce dell'annunciato appello al Consiglio di Stato da parte della soc.cop. Tre Fiammelle con istanza di sospensione avverso la sentenza del TAR Puglia suddetta pervenuta in data 25.10.2019.
- con nota pec del 9.1.2020 il Servizio Lavori Pubblici chiedeva ai Dirigenti Comunali Dott. Gianluigi Caso e Dott. Romeo Delle Noci, con possesso di comprovata esperienza nel settore oggetto dell'appalto, la disponibilità come componenti della Commissione per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzate. C.I.G. 7006616A6D, già presieduta dal Dirigente ing. Francesco Paolo Affatato in sostituzione dei componenti Dirigente avv. Domenico Dragonetti e Dirigente sig. Angelo Mansella entrambi in quiescenza, a seguito della sentenza del TAR PUGLIA 509/2019 Reg. Ric. pubblicata il 21.10.2019, a norma degli artt. 3 e 4 del Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 02/10/2019.
- con nota pec del 17.1.2020 il Dirigente Dott. Gianluigi Caso, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, comunicava di non poter ricoprire l'incarico atteso che lo stesso ricade nelle Aree a maggior rischio corruttivo.
- non perveniva alcuna comunicazione di disponibilità del Dott. Romeo Delle Noci;
- con nota del 27/1/2020 prot. gen. n. 11749, il Dirigente del Servizio Lavori pubblici, in assenza di riscontri di disponibilità dei Dirigenti della amministrazione, demandava al Responsabile del procedimento geom. M. Pietradura l'individuazione a norma dell'art.5 del regolamento Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 02/10/2019 della rosa dei candidati determinata sulla base della richiesta a mezzo pec ad Enti Comunali da farsi in capo al RUP;
- in data 10.02.2020 perveniva con nota prot. gen. n. 16698 di pari data la comunicazione del Servizio Avvocatura riportante testualmente che: "come indicato dalle Linee Guida Anac n.3 ove è disposto: ".....Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice" ragion per cui ove il RUP, come appare, dovesse necessitare di supporto della commissione giudicatrice, stante il venir meno di due dei membri della stessa, si proceda secondo le indicazioni fornite dal dirigente di unità."
- che si configurava, quindi, la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, in conformità a quanto previsto dall' art. 77, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce "Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto". La commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);
- del regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici per le procedure di gara di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 77 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 114/2019.
- dell'art. 5 del suddetto regolamento che riporta: "In alternativa l'individuazione del componente o del presidente avverrà mediante sorteggio pubblico o individuazione da parte del Dirigente del Servizio proponente la procedura di gara, tra una rosa di candidati, formata a seguito di elenco costituito dalla S.A. determinato sulla base della richiesta a mezzo PEC da parte del RUP ad Enti comunali, provinciali e regionali (seguendo il principio della territorialità), dei seguenti soggetti:
  - a. dirigenti e funzionari e dipendenti di Amministrazioni Giudicatrici di cui all'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche con contratto a tempo determinato;
  - b. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizione assimilate."
- della nota prot.gen. 16053 del 06.02.2020, con cui il RUP aveva formulato richiesta di disponibilità per componenti commissione di gara a tutti i comuni della provincia di Foggia ivi compresa l'Amministrazione Provinciale;
- la pec del 20/2/2020 del RUP geom. M. Pietradura con la quale si trasmetteva al Servizio Contratti l'elenco dei tecnici individuati disponibili per lo svolgimento del ruolo di componente commissione di gara di cui sopra ed, in particolare:
  - ✓ la dichiarazione di disponibilità dell'ing. Giampio Giuliani (Comune di Manfredonia) del 13.2.2020;
  - ✓ la dichiarazione di disponibilità dell'ing. Salvatore Pizzi (Comune di Carapelle) del 20.2.2020;
  - ✓ la dichiarazione di disponibilità del geom. Pio d'Atti (Comune di Rignano Garganico) del 13.2.2020;

- si procedeva alla nomina della Commissione di Gara per l'appalto in oggetto, e che il ruolo di Presidente di Commissione veniva attribuito ing. Giampio Giuliani, con determina dirigenziale n. 290 del 09.03.2020 dell'area tecnica;
- si costituiva la Commissione giudicatrice per l'espletamento dell'attività legata all'analisi delle giustificazioni dei prezzi poste in essere dall'ATI la Lucentezza srl - Pulitori e affini e definire se l'offerta della suddetta ATI risulta essere congrua o inaffidabile (con relativa esclusione) a norma dell'art. 97 comma 5 del d.lgs. 50/16, con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato. C.I.G. 7006616A6D;
- si nominava quali componenti della Commissione di gara i seguenti tecnici esperti:
  - ✓ ing. Giampio Giuliani Presidente;
  - ✓ ing. Salvatore Pizzi Componente;
  - ✓ geom. Pio d'Atti Componente e Segretario;
- si affidava alla commissione così costituita un'analisi esclusivamente riferita alla giustificazione dei prezzi da parte della suddetta ATI e non alla completa analisi delle offerte tecniche ed economiche da parte dei partecipanti, finalizzata a definire se l'offerta della suddetta Lucentezza+Pulitori affini risulta essere congrua o inaffidabile (con relativa esclusione) a norma dell'art. 97 comma 5 del d.lgs. 50/16;
- con il verbale di gara del 21.05.2020 la Commissione ha preso atto del lavoro di verifica eseguito partendo dalle affermazioni sostenute dalla ditta e verificandone la correttezza amministrativa, della sottostima eseguita dalla ditta in tutte le analisi condotte, della limitata attendibilità ed affidabilità evidenziata nella redazione delle relazioni di giustificazione. Sulla scorta di quanto sopra espresso la commissione dichiara il procedimento di verifica della congruità dell'offerta di gara presentata dalla ditta "La Lucentezza" - mandataria- e Pulitori & Affini - mandante- concluso ed esprime parere di NON CONGRUITA' dell'offerta economica formulata dalla ditta sopra indicata e di conseguenza ne ratifica l'esclusione. La Commissione rimetteva al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Stazione Appaltante per le consequenziali determinazioni di merito.
- il 14.07.2020 sopraggiungeva l'Ordinanza Consiglio di Stato n. 9915/2019 pubblicata il 14.07.2020, che riportava quanto segue:
 

*Il dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, precisando che:*

  - *le operazioni di verifica dovranno iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, della presente ordinanza, previo avviso*
  - *da parte del verificatore nominato - alle parti ed ai loro difensori, che potranno farsi assistere da propri consulenti, la cui nomina potrà essere formalizzata direttamente innanzi al verificatore sino alla data di inizio delle operazioni;*
  - *il verificatore è autorizzato a chiedere alle parti o ad accettare dalle stesse l'ulteriore documentazione, oltre quella già depositata agli atti di causa, assolutamente necessaria ed indispensabile, a suo giudizio, per il corretto ed esaustivo svolgimento dell'incarico commissionatogli;*
  - *il verificatore trasmetterà alle parti entro il 15 ottobre 2020 una prima bozza di relazione;*
  - *le parti potranno inviare al verificatore le proprie osservazioni e controdeduzioni nei successivi 7 giorni;*
  - *il verificatore depositerà la relazione finale e definitiva entro il 30 ottobre 2020.*
- a seguito della ordinanza del Consiglio di Stato con nota prot. 76185 del 16.07.2020 il Servizio Contratti appalti richiedeva al Servizio Avvocatura il parere per procedura da adottarsi a seguito del verbale di gara della Commissione esterna del 21.05.2020 sopra richiamato e della stessa ordinanza ed in particolare giusta procedura da porre in essere in ordine alla ripresa e conclusione del procedimento amministrativo.
- perveniva il 20.07.2020 parere del Servizio avvocatura trasmesso con nota n. 77234, conseguentemente rettificato con parere trasmesso con nota n. 79883 del 27/7/2020 con il quale il Servizio Avvocatura nel rettificare il parere già trasmesso invitava il Servizio Contratti e Appalti e il Responsabile del Procedimento a porre in essere gli atti consequenziali al verbale di gara del 21 Maggio 2020 e quindi a disporre l'aggiudicazione in favore della società cooperativa di produzione e lavoro Tre Fiammelle in quanto l'offerta dell'ATI la Lucentezza srl - Pulitori e affini è risultata essere NON CONGRUA ratificando la sua esclusione.
- per quanto sopra si componeva, consequenzialmente, la determinazione dirigenziale n. 1119 del 3.8.2020 con la quale:
  - ✓ *si prendeva atto del verbale di gara del 21/05/2020 relativo all'appalto per la realizzazione del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali ed uffici, scuole comunali d'infanzia, elementari, medie e degli impianti sportivi, compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e a verde attrezzato Triennio 2017/2020 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*
  - ✓ *si aggiudicava definitivamente l'appalto del servizio di che trattasi, alla società cooperativa di produzione e lavoro Tre Fiammelle con sede legale in Foggia alla Via delle Casermette Loc. Salnitro, che ha offerto un prezzo di € 2.607.380,08 oltre IVA per legge, avendo acquisito un punteggio totale di 83,953 punti, oltre ad Euro 49.180,32 al netto dell'I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 3.241.003,688.*
- a seguito di quanto maturatosi, perveniva PEC del Servizio Avvocatura del 13.10.2020 con la quale si notiziava l'Area Tecnica che la società La Lucentezza srl, in persona della procuratrice speciale dr.ssa Mariangela Silvestri, in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. costituenda con Pulitori & Affini spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Valla, ha notificato ricorso dinanzi al TAR per la Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione dirigenziale n. 1119/2020 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
- dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 8515/2020 pubblicata il 30.12.2020, con la quale, il Giudice Amministrativo, sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9915 del 2019, proposto da "Tre Fiammelle" s.c.p.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, contro La Lucentezza s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda Ati con l'impresa Pulitori & Affini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Valla, con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia e nei confronti Comune di Foggia, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. 1364/2019, resa tra le parti, disponeva l'incombente istruttorio di cui in motivazione, precisando che:

- le operazioni di verifica dovranno iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, se precedente, della presente ordinanza, previo avviso – da parte del verificatore nominato – alle parti ed ai loro difensori, che potranno farsi assistere da propri consulenti, la cui nomina potrà essere formalizzata direttamente innanzi al verificatore sino alla data di inizio delle operazioni;
- il verificatore è autorizzato a chiedere alle parti o ad accettare dalle stesse l'ulteriore documentazione, oltre quella già depositata agli atti di causa, assolutamente necessaria ed indispensabile, a suo giudizio, per il corretto ed esaustivo svolgimento dell'incarico commissionatogli;
- il verificatore trasmetterà alle parti entro il 1° aprile 2021 una prima bozza di relazione;
- le parti potranno inviare al verificatore le proprie osservazioni e controdeduzioni nei successivi 7 giorni;
- il verificatore depositerà la relazione finale e definitiva entro il 30 aprile 2021;
- pone provvisoriamente a carico dell'appellante Tre Fiammelle s.c.p.l. (salva la regolazione che avverrà con la sentenza definitiva), la somma di €. 2.000,00 (duemila) da corrispondere al verificatore quale acconto sul compenso spettante;
- revoca il provvedimento di nomina del verificatore contenuto nella precedente ordinanza n. 4564 del 2020;
- rinvia l'affare per il prosieguo della trattazione all'udienza pubblica del 24 giugno 2021.

• con nota PEC del 7 gennaio 2021, il Servizio Contratti e Appalti, chiedeva al Servizio Avvocatura, di fornire disposizioni al Responsabile del procedimento Geom. Massimo Pietradura, giusta procedura da porre in essere in ordine alla ripresa e conclusione del procedimento amministrativo, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata il 30.12.2020

• della nota del Servizio Avvocatura prot. 1893/2021 trasmessa a mezzo pec in data 11.1.2021 con quale si comunicava sia l'incombente istruttorio del Giudice del Consiglio di Stato e sia di provvedere testualmente "Per quanto suddetto si ritiene che fino all'esito di quanto disposto dal Consiglio di Stato, il Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato C.I.G. 7006616A6D dovrà essere garantito senza soluzione di continuità, con l'istituto della proroga, fino alla data di conclusione del procedimento amministrativo fissata per il 24 Giugno 2021".

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 823 del 15/7/2021 del Servizio Lavori Pubblici avente ad oggetto: "Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato, del servizio di pulizia e guardiania dei bagni pubblici di pertinenza comunale ubicati nel piazzale del santuario incoronata, mercato c.e.p., mercato di via manzoni e villa comunale servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici di pertinenza comunale, ubicati sul territorio cittadino Ricognizione del procedimento amministrativo" con la quale si determinava di:

- di prendere atto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 8515/2020 pubblicata il 30.12.2020 e dei provvedimenti amministrativi adottati dal RUP del Servizio Lavori Pubblici, dal Servizio Contratti e dal Servizio Avvocatura Civica posti in essere nell'ambito del procedimento amministrativo in epigrafe emarginato.
- di approvare l'atto ricognitivo di cui in narrativa così come compostosi a seguito della relazione dell'attuale RUP Geom. Massimo Pietradura;
- di rendere operativo quanto alla nota prot. n. 109079 del 12 ottobre 2020 ovvero la ricollocazione del servizio di Pulizia degli immobili comunali al Servizio Economato;
- di demandare al Dirigente dell'Area Finanziaria la nomina del Responsabile del Procedimento per il servizio di che trattasi;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 850 del 20/7/2021 del Servizio finanziari - provveditorato - fiscalità con la quale si determinava di nominare il dott. Michele Manca ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, in sostituzione del geom. Massimo Pietradura, Responsabile del Procedimento del Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali, uffici, scuole comunali d'infanzia, scuole elementari, medie e impianti sportivi compresa la manutenzione delle superfici scoperte, pavimentate e aree a verde attrezzato, del servizio di pulizia e guardiania dei bagni pubblici di pertinenza comunale ubicati nel piazzale del santuario incoronata, mercato c.e.p., mercato di via manzoni e villa comunale servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici di pertinenza comunale, ubicati sul territorio cittadino;

#### **PRESO ATTO:**

- della nota della nota della società Tre Fiammelle prot. 3014 del 23/09/2021 acquisita a mezzo pec in data 23/09/2021 con la quale la società Tre Fiammelle invita la Stazione Appaltante a procedere alla stipula del contratto di appalto all'esito della procedura definita con la determina dirigenziale n. 1123/2020;
- della nota della nota del Servizio Contratti e Appalti prot. n. 98846 del 30/09/2021 inviata a mezzo pec con la quale si chiedeva al Servizio Avvocatura: lo stato di avanzamento del giudizio amministrativo, se è stata fissata la data di udienza da parte del Consiglio di Stato, rispetto al deposito della relazione conclusiva da parte del Verificatore del 10.08.2021 e se, alla luce della motivazioni riportate nella nota della Società Tre Fiammelle acquisita a mezzo pec in data 23/09/2021, è possibile procedere alla stipula del contratto di appalto.

- della nota della nota del Servizio Avvocatura prot. 99117 del 30/09/2021 inviata a mezzo pec con la quale si evidenziava: *“è stata fissata l’udienza pubblica per il giorno 21.10.2021. Nel merito, benché nominato “Verificatore” ha provveduto al deposito, in data 10.08.2021, della relazione conclusiva che ha accolto le motivazioni sostenute dalla Tre Fiammelle e stante la ormai prossima udienza del 21.10.2021 si ritiene attendere la sentenza prima di procedere alla eventuale stipula del contratto di appalto”.*
- della nota della nota del Servizio Contratti e Appalti prot. n. 101840 del 07/10/2021 inviata a mezzo pec con la quale si comunicava alla società Tre Fiammelle testualmente: *“Si riscontra la nota in epigrafe emarginata per comunicare che, a seguito di richiesta al Servizio Avvocatura con nota prot. 98846 del 30/09/2021, con la quale si chiedeva lo stato di avanzamento del giudizio amministrativo se fosse stata fissata la data di udienza da parte del Consiglio di Stato, rispetto al deposito della relazione conclusiva da parte del Verificatore del 10.08.2021 e se, alla luce delle motivazioni riportate nella nota della Società Tre Fiammelle acquisita a mezzo pec in data 23/09/2021, fosse possibile procedere alla stipula del contratto di appalto, il Servizio Avvocatura con nota prot. 99117 del 30/09/2021 che si allega in copia, per le motivazioni in essa riportate, ritiene di attendere la sentenza prima di procedere alla eventuale stipula del contratto di appalto.”*
- della nota pec del 26.10.2021 del Servizio legale al Servizio Contratti e Appalti con la quale si inviava la sentenza n. 7157/2021 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sez. V, sul ricorso rgn 9915/2019 proposto dalla "Tre Fiammelle" soc.coop di produzione e lavoro contro il Comune di Foggia. Il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 21.10.2021, ha dichiarato l'appello improcedibile.
- della nota della nota della società Tre Fiammelle prot. 3454 del 02/11/2021 con la quale si evidenziava testualmente *“si rappresenta inoltre che non v’è allo stato ragione alcuna per procrastinare la sottoscrizione del contratto con la scrivente attesa la definizione del giudizio innanzi al CDS con sentenza del 25-10-2021...pertanto attendiamo la bozza dello stesso da visionare”.*
- della nota della nota della società Tre Fiammelle prot. 3625 del 17/11/2021 con la quale si evidenziava testualmente *“..sollecitiamo l’invio della bozza di contratto stante la definizione del Giudizio innanzi al Consiglio di Stato opportunamente trasmessa dalla scrivente con nota prot. 3454 del 2/11/2021”.*

#### CONSIDERATO che:

- in data 5/8/2021 il Consiglio dei ministri, su proposta della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del comune di Foggia per infiltrazioni mafiose e l’affidamento della gestione dell’amministrazione a una commissione straordinaria.
- con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, trasmesso a questo Ente per il tramite della Prefettura di Foggia prot. N. 52779 del 25.08.2021, la gestione del Comune di Foggia, è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, alla Commissione Straordinaria composta da: dott.ssa Marilisa Magno- Prefetto a riposo, dott.ssa Rachele Grandolfo - Viceprefetto e dott. Sebastiano Giangrande - dirigente di II fascia Area I - che esercita, fino all’insediamento degli Organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

**VISTA** la delibera del commissario straordinario con i poteri della giunta comunale n. 12 del 17/6/2021 con la quale si deliberava al punto 1.f):

- *I Dirigenti, unitamente ai Responsabili dei Servizi ed ai Responsabili del Procedimento, dovranno assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”), con particolare riguardo all’art. 1, commi 52 e 53 (obbligo di consultazione delle cd. “White list” come modificate dalla L. 40/2020), e di quelle di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia”), con particolare riguardo agli artt. 67, 83 ed 84;*

**VISTO** l’art. 100 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#)(G.U. 28 settembre 2011, n. 226) che riporta testualmente:

- *Art. 100. Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’[articolo 67](#) indipendentemente dal valore economico degli stessi.*

**VISTO** l’art. 67 comma 1 del suddetto Decreto Legislativo che riporta testualmente:

1. *Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:*
  - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
  - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
  - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all’ingrosso;
  - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  - h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

**RAVVISATA** la necessità di effettuare le verifiche di cui alla d.lgs. 159/2011 ed in particolare all'art. 100 e quindi:

- Richiesta di informazione antimafia per la società Tre Fiammelle srl avente prot. n. PR\_FGUTG\_Ingresso\_0064771\_20211025 (effettuata in data 25 ottobre 2021, data di pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 7157/2021 summenzionata).

**Tutto ciò premesso;**

**Visto** l'art. 192 del D. Lgs. n.267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato (sezione quinta) pubblicata il 25.10.2021, n. 7157/2021 REG.PROV.COLL. N. 9915/2019 REG.RIC, e quindi confermare l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, all'o.e. alla società cooperativa di produzione e lavoro Tre Fiammelle con sede legale in Foggia alla Via delle Casermette Loc. Salnitro, che ha offerto un prezzo di € 2.607.380,08 oltre IVA per legge, avendo acquisito un punteggio totale di 83,953 punti, oltre ad Euro 49.180,32 al netto dell'I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di stabilire che si provvederà alla stipula del contratto di appalto a seguito delle verifiche antimafia di cui al d.lgs. 159/2011.
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e al Dirigente dei Servizi Finanziari per gli adempimenti consequenziali.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Carlo Dicesare

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI**

Ing. Francesco Paolo Affatato

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro \_\_\_\_\_ sul bilancio \_\_\_\_\_ capitolo ad oggetto:

\_\_\_\_\_  
Foggia \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che la presente determinazione in data \_\_\_\_\_ viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA**